

Statuto per l'organizzazione ed il funzionamento del Centro Regionale per le adozioni internazionali – Regione Campania a norma dell'art. 31 comma 3 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1. (approvato con dGR n. 660 del 13/11/2012) Articolo 1. Definizioni. 1. Il presente Statuto, ai sensi della <i>legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 così come modificata dalla L.R. 9/2012</i>, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Centro Regionale per le adozioni internazionali, servizio pubblico regionale. 2. Il Centro Regionale per le adozioni internazionali, della Regione Campania, dotato di autonomia organizzativa, funzionale e tecnica, ha sede legale a Napoli presso gli uffici dell'Assessorato all'Assistenza Sociale della Regione. 3. Il Direttore generale, adotta il logo dell'ente con la dicitura <i>“Comitato regionale per le adozioni internazionali – Regione Campania”</i> e l'acronimo <i>“CRAI – Regione Campania”</i>. 4. Ai fini del presente statuto si applicano le definizioni elencate nella <i>legge 31 dicembre 1998, n. 476</i>, e si intende, altresì: a) per <i>“legge sull'Adozione”</i>, la <i>legge 4 maggio 1983, n. 184</i> quale modificata con la <i>legge 31 dicembre 1998, n. 476</i> e della <i>legge 28 marzo 2001, n. 149</i>; b) per <i>“Convenzione”</i> la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993; c) per <i>“legge regionale”</i> la <i>legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1</i>; d) per <i>“Statuto”</i> il presente statuto emanato ai sensi della legge regionale;	Centro Regionale per le adozioni internazionali Schema delle modifiche statutarie Articolo 1. Definizioni 1. Il presente statuto, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 10 maggio 2012, n. 9, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Centro regionale per le adozioni internazionali. 2. Il Centro regionale per le adozioni internazionali ha sede in Napoli, presso le strutture dell'Assessore regionale delegato in materia di politiche sociali ed è funzionalmente collegato agli uffici dell'Area Generale di Coordinamento n. 18 <i>“Assistenza sociale, attività sociali, sport, tempo libero, spettacolo”</i> della Giunta regionale ovvero al Direttore Generale di cui all'art. 24 del Regolamento n. 12 del 15/12/2011 <i>“Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania”</i> a far data del conferimento del relativo incarico. il comma 3 è soppresso 3. Ai fini del presente statuto si applicano le seguenti definizioni elencate nella legge 31 dicembre 1998, n. 476: a) per <i>“legge sull'adozione”</i>: la legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 e dalla legge 28 marzo 2001, n. 149; b) per <i>“Convenzione”</i>: la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993; c) per <i>“legge regionale”</i>: la legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1; d) per <i>“statuto”</i>: il presente statuto emanato ai sensi della legge regionale;
--	--

- e) per “Centro” Centro regionale per le adozioni internazionali;
- f) per “direttore” il direttore generale del Centro regionale per le adozioni internazionali;
- g) per “enti autorizzati”, gli enti di cui all’art. 39-ter della legge sulle adozioni e i servizi per l’adozione internazionale istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all’art. 39-bis, comma 2 della stessa legge, che svolgono l’incarico di curare le pratiche inerenti all’adozione internazionale di cui all’art. 31 della legge predetta;
- h) per “servizi”, i servizi socio-assistenziali e sanitari della Regione.

Articolo 2. Funzioni e compiti del Centro.

1. Presso l'Assessorato all'Assistenza Sociale della regione Campania è istituito il Centro regionale per le adozioni internazionali con il compito di promuovere sul territorio regionale campano la semplificazione delle procedure di adozione, di accelerarne i tempi di svolgimento e dare supporto alle coppie nelle diverse fasi del delicato percorso genitoriale, nel rispetto delle diversità e ricchezza culturale dei bambini da accogliere.

2. Il Centro regionale per le adozioni internazionali, in collaborazione con gli enti e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), in possesso dei requisiti dell’articolo 39-ter della Legge sull' Adozione, aventi sede legale nel territorio della Regione Campania, in attuazione delle finalità di tutela dell’infanzia abbandonata e di promozione dell’istituto dell’adozione, in particolare internazionale, svolge le seguenti attività:

a) realizzazione di progetti propri o partecipazione a progetti internazionali, europei, statali, interregionali, locali e del privato sociale, compresi progetti a distanza, finalizzati a promuovere l’interscambio e la cooperazione tra i soggetti che operano nel settore dell’adozione internazionale e della protezione dei minori nei Paesi stranieri, per consentire la loro permanenza nelle famiglie di origine;

b) promozione di incontri e conferenze di studio, prevalentemente a carattere formativo per gli operatori del settore, anche in

- e) per “Centro”: il Centro regionale per le adozioni internazionali;
- f) per “direttore”: il direttore del Centro regionale per le adozioni internazionali;
- g) per “enti autorizzati”: gli enti di cui all’articolo 39-ter della legge sulle adozioni e i servizi per l’adozione internazionale;
- h) per “servizi”: i servizi socio-assistenziali e sanitari della Regione.

Articolo 2. Funzioni e compiti del Centro

1. Il Centro ha il compito di promuovere sul territorio regionale campano la semplificazione delle procedure di adozione, di accelerarne i tempi di svolgimento e dare supporto alle coppie nelle diverse fasi del delicato percorso genitoriale, nel rispetto delle diversità e ricchezza culturale dei bambini da accogliere. Opera in sinergia con i tribunali regionali per i minori, con il sistema dei servizi tutoriali e con la Commissione nazionale per le adozioni internazionali e gli enti accreditati.

2. Il Centro, in collaborazione con gli enti e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) in possesso dei requisiti dell’articolo 39-ter della legge sull’adozione, aventi sede legale nel territorio della Regione Campania, in attuazione delle finalità di tutela dell’infanzia abbandonata e di promozione dell’istituto dell’adozione, in particolare internazionale, svolge le seguenti attività:

a) realizzazione di progetti propri o partecipazione a progetti internazionali, europei, statali, interregionali, locali e del privato sociale, compresi progetti a distanza, finalizzati a promuovere l’interscambio e la cooperazione tra i soggetti che operano nel settore dell’adozione internazionale e della protezione dei minori nei Paesi stranieri, per consentire la loro permanenza nelle famiglie di origine;

b) promozione di incontri e conferenze di studio, prevalentemente a carattere formativo per gli operatori del settore,

collaborazione con la Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della Legge sull'Adozione, con le Autorità Giudiziarie minorili - Tribunali e Procure per i Minori - insistenti sul territorio regionale campano - con i servizi regionali e le associazioni familiari; c) organizzazione di scambi di esperienze tra le famiglie adottive nel rispetto delle finalità e dei principi espressi dalla legislazione nazionale; d) sviluppo di una rete fra i servizi regionali operanti nel settore delle adozioni, in raccordo con i tribunali per i minorenni, capace di segnalare al Centro regionale per le adozioni internazionali il funzionamento delle strutture e dei servizi attivi nel territorio; e) promozione, in collegamento stabile con gli organi giudiziari minorili, di protocolli operativi o convenzioni fra enti autorizzati e servizi, anche con il diretto coinvolgimento di ordini professionali in grado di fornire un supporto tecnico-funzionale, a titolo gratuito, alla realizzazione degli scopi del Centro regionale per le adozioni internazionali. Articolo 3. Il direttore . 1. Il direttore, è individuato tra il personale regionale come previsto dall'art. 31 della LR 1/08. 2. L'incarico dura cinque anni è a titolo gratuito, quindi non determina per l'amministrazione nessun costo aggiuntivo, è rinnovabile ed è disciplinato da apposito contratto di diritto privato, sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale o da suo delegato. 3. Al direttore, nel caso sia dirigente regionale, si applicano, per quanto riguarda il collocamento in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio, le determinazioni assunte dall'amministrazione regionale nel recepimento delle disposizioni contenute nell'art. 19, comma 6, <i>D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165</i>. 4. Il direttore è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali del Centro, in coerenza con gli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e con gli indirizzi della programmazione regionale in materia.	anche in collaborazione con la Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge sull'adozione, con le autorità giudiziarie minorili - Tribunali e Procure per i minori - insistenti sul territorio regionale campano - con i servizi regionali e le associazioni familiari; c) organizzazione di scambi di esperienze tra le famiglie adottive nel rispetto delle finalità e dei principi espressi dalla legislazione nazionale; d) sviluppo di una rete fra i servizi regionali operanti nel settore delle adozioni, in raccordo con i Tribunali per i minorenni, capace di segnalare al Centro il funzionamento delle strutture e dei servizi attivi nel territorio; e) promozione, in collegamento stabile con gli organi giudiziari minorili, di protocolli operativi o convenzioni fra enti autorizzati e servizi, anche con il diretto coinvolgimento di ordini professionali in grado di fornire un supporto tecnico-funzionale, a titolo gratuito, alla realizzazione degli scopi del Centro. Articolo 3. Il direttore 1. Il direttore è individuato dalla Giunta regionale e nominato con decreto presidenziale tra il personale regionale come previsto dal vigente articolo 31 della legge regionale. 2. Il direttore è individuato, previa pubblicazione di un avviso pubblico sul sito istituzionale della Regione, tra i dirigenti di ruolo della Giunta regionale in possesso di specifici requisiti di comprovata professionalità ed esperienza nelle materie di attività del Centro. 3. L'incarico, di durata triennale e rinnovabile per una sola volta, è svolto a titolo gratuito. 4. Il direttore assicura la realizzazione dei compiti del Centro, in coerenza con gli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e con gli indirizzi della programmazione regionale in materia, ed in particolare:
--	--

5. Il direttore coordina l'organizzazione della struttura ed in particolare: a) garantisce la speditezza della azione amministrativa, evitando la frammentazione di procedure; b) organizza la struttura secondo criteri di flessibilità per consentire lo svolgimento efficace ed efficiente dei compiti del Centro; c) promuove riunioni del personale ai fini di una reciproca informativa circa il lavoro svolto; d) decide la distribuzione del personale fra gli uffici in relazione alle esigenze; e) assicura il servizio di traduzioni dei documenti; f) assicura la gestione delle attività di promozione, cooperazione, informazione e formazione degli operatori del Centro e dei Servizi indicate dalla Giunta regionale in apposito programma specificamente finanziato; g) monitorizza lo svolgimento delle attività di informazione, formazione e sostegno post adottivo alle coppie aspiranti all'adozione anche in collaborazione con i servizi, previste dall'art. 29-bis comma 4 lettere a) e b) e art. 31, comma 3, lett. m) della legge sull'adozione; h) monitorizza lo svolgimento di tutte le attività previste per gli enti autorizzati dall'art. 31 della legge nazionale per le coppie che conferiscono l'incarico. i) assicura i necessari rapporti con la Commissione nazionale ex art.39 della Legge sull'Adozione. 6. I provvedimenti del Direttore vengono adottati in forma di decreto e sono contenuti in apposito registro. 7. I decreti del Direttore vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Articolo 4. Struttura e organizzazione del Centro Regionale per le adozioni internazionali. 1. Il Centro articola le proprie funzioni, secondo le esigenze, in uffici, cui è preposto un responsabile scelto dal direttore fra dipendenti, in possesso del diploma di laurea e con esperienza nella materia. Gli uffici, vengono	a) garantisce la funzionalità, lo svolgimento efficace ed efficiente dei compiti e delle attività attribuiti al Centro; b) assicura, di concerto con il dirigente della competente struttura amministrativa regionale, la gestione delle attività di promozione, cooperazione e informazione del Centro sulla base degli indirizzi programmatici impartiti dalla Giunta regionale in apposito programma annuale; c) monitora lo svolgimento delle attività di informazione, formazione e sostegno post adottivo alle coppie aspiranti all'adozione, previste dall'articolo 29-bis, comma 4, lettere a) e b) e dall'articolo 31, comma 3, lettera m), della legge sull'adozione; d) monitora lo svolgimento di tutte le attività previste per gli enti autorizzati dall'articolo 31 della legge sull'adozione; e) assicura i necessari rapporti con la Commissione nazionale di cui all'articolo 39 della legge sull'adozione. 5. In caso di assenza o impedimento temporaneo del direttore, il dirigente dell'AGC 18 o della Direzione Generale di cui all'art. 24 del Regolamento n. 12 del 15/12/2011, assume le relative funzioni, fermo restando che lo svolgimento di tali compiti non dà diritto a compenso aggiuntivo. i commi 6 e 7 sono soppressi Articolo 4. Personale del Centro (assorbe gli articoli 4 e 5 dello statuto vigente) 1. Il Centro si avvale delle strutture e del supporto tecnico-logistico dell'Area Generale di Coordinamento 18 "Assistenza sociale, attività sociali, sport, tempo libero, spettacolo" della Giunta regionale o della
--	--

individuati e definiti dal direttore secondo le esigenze operative ed organizzative dell'ente e possono essere rideterminati per materia in base all'evoluzione del quadro di riferimento del Centro Regionale. 2. In caso di assenza o impedimento il direttore individua uno o più responsabili degli uffici cui affidare specifiche funzioni, da svolgersi anche in sostituzione del Direttore, fermo restando che lo svolgimento di tali funzioni non dà diritto a compenso aggiuntivo. Articolo 5. Assegnazione del personale. 1. Il Centro Regionale, oltre che dal Direttore del Centro per le adozioni internazionali che lo dirige, è composto da personale adeguato alle competenze del Centro, secondo la seguente pianta organica: - 3 posti qualifica funzionale D; - 2 posti qualifica funzionale C; - 1 posti qualifica funzionale B. 2. Il Centro può avvalersi inoltre di consulenti, nominati in osservanza alle norme dell'evidenza pubblica, con incarico anche rinnovabile, in particolare per le attività di informazione e formazione relative al sostegno alle coppie, ai rapporti con gli Stati esteri, alla ricerca e allo studio delle problematiche sulle adozioni internazionali. 3. Il Centro si avvale esclusivamente di personale regionale e senza costi aggiuntivi; opera in sinergia con i tribunali regionali per i minori, con i servizi, gli enti accreditati e con la commissione nazionale per le adozioni internazionali. 4. I componenti del Centro regionale per le adozioni internazionali vengono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore all'Assistenza Sociale. Articolo 6. Adempimenti e modalità operative del Centro. 1. Il Centro, nello svolgere un'attività di monitoraggio sulle pratiche di adozione annualmente richieste e sugli esiti conseguiti, promuove in attuazione dell'art. 31 della legge sull'adozione, che, sull'intero territorio regionale campano, sia appropriatamente offerto quanto segue da parte dei servizi in collaborazione con gli organismi della giustizia minorile: a) che alla coppia sia offerta la preparazione preventiva,	Direzione Generale di cui all'articolo 24 del Regolamento n. 12 del 15/12/2011. 2. Al Centro può essere assegnato, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, personale dipendente della Regione in servizio o in posizione di comando presso altri enti o istituzioni, nei limiti del fabbisogno, della dotazione organica, dell'articolazione funzionale e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale con apposita deliberazione. 3. Il Centro può avvalersi, esclusivamente se previsti nell'ambito dei protocolli d'intesa e delle convenzioni operative di cui all'articolo 2, comma 2, punto e), di consulenti a titolo gratuito e senza alcun onere per il bilancio regionale, purché individuati in osservanza alle norme dell'evidenza pubblica, in particolare per le attività di informazione e formazione relative al sostegno alle coppie, ai rapporti con gli Stati esteri, alla ricerca e allo studio delle problematiche sulle adozioni internazionali. Articolo 5. Adempimenti e modalità operative del Centro 1. Il Centro, nello svolgere il monitoraggio sulle pratiche di adozione annualmente richieste e sugli esiti conseguiti, in attuazione dell'articolo 31 della legge sull'adozione, promuove attività per il miglioramento nell'erogazione dell'offerta sull'intero territorio regionale campano dei sottoelencati servizi da parte degli enti, delle strutture socio-assistenziali e sanitarie della Regione e degli organismi della giustizia minorile: a) preparazione preventiva alle coppie aspiranti;
---	---

b) che le procedure di adozione siano adeguatamente seguite in Italia e all'estero, c) che sia svolta la funzione di sostegno e di appoggio al minore italiano, straniero e alla coppia. 2. In particolare, per eseguire gli adempimenti connessi alle adozioni internazionali, il Centro verifica l'appropriatezza con cui: a) si svolgono le pratiche di adozione all'estero; b) si raccolgono le proposte di abbinamento emesse dall'Autorità straniera; c) si trasferiscono tutte le informazioni del minore e la proposta di abbinamento alla coppia ricevendone l'eventuale consenso; d) si concorda con l'Autorità straniera sull'opportunità di procedere all'adozione; e) si informa il Tribunale per i minorenni, la Commissione per le adozioni internazionali e i servizi della decisione di affidamento dell'Autorità straniera, trasmettendo tutta la documentazione relativa al procedimento e relativa al minore straniero; f) si certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi adottanti, la durata delle necessarie assenze dal lavoro e i dati necessari per ottenere gli sgravi fiscali ex art. 39- quater della legge sull'adozione; g) si vigila sulle modalità di trasferimento del minore, adoperandosi affinché questo avvenga in compagnia degli adottanti; h) si collabora anche con i servizi del territorio all'attività di sostegno fino al trasferimento del minore e ci si occupa dell'attività di accompagnamento postadottivo, come previsto dalla legge sull'adozione; i) si svolgono le relazioni sull'inserimento del minore adottato nel nucleo adottivo richieste dagli Stati d'origine del minore anche con la collaborazione dei servizi del territorio. 3. Il Centro: a) presenta ogni anno alla Commissione nazionale adozioni internazionali ex art.38 della Legge sull'Adozione una relazione - approvata dalla Giunta Regionale della Campania -	b) adeguata assistenza durante l'iter delle procedure di adozione in Italia come all'estero; c) erogazione di adeguata funzione di sostegno e di appoggio al minore italiano, straniero e alla coppia. 2. In particolare, il Centro verifica l'appropriatezza con cui: a) si svolgono le pratiche di adozione all'estero; b) si raccolgono le proposte di abbinamento emesse dall'autorità straniera; c) si trasferiscono tutte le informazioni del minore e la proposta di abbinamento alla coppia ricevendone l'eventuale consenso; d) si concorda con l'autorità straniera sull'opportunità di procedere all'adozione; e) si informa il Tribunale per i minorenni, la Commissione per le adozioni internazionali e i servizi della decisione di affidamento dell'Autorità straniera, trasmettendo tutta la documentazione relativa al procedimento e relativa al minore straniero; f) si certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi adottanti, la durata delle necessarie assenze dal lavoro e i dati necessari per ottenere gli sgravi fiscali ex articolo 39- quater della legge sull'adozione; g) si vigila sulle modalità di trasferimento del minore, adoperandosi affinché questo avvenga in compagnia degli adottanti; h) si collabora anche con i servizi del territorio all'attività di sostegno fino al trasferimento del minore e ci si occupa dell'attività di accompagnamento post adottivo, come previsto dalla legge sull'adozione; i) si svolgono le relazioni sull'inserimento del minore adottato nel nucleo adottivo richieste dagli Stati d'origine del minore anche con la collaborazione dei servizi del territorio. 3. A tal fine, il Centro: a) presenta ogni anno alla Commissione nazionale adozioni internazionali ex articolo 38 della legge sull'adozione
---	---

contenente l'esposizione ed i dati sulla propria attività, i costi e le spese richiesti per i procedimenti di cui al precedente punto 1. e per ogni altra attività del Centro ed il conseguente bilancio consuntivo; b) segnala alla Commissione di cui innanzi eventuali difficoltà incontrate nello svolgimento dei procedimenti amministrativi e giudiziari relativi alle adozioni all'estero; c) partecipa agli incontri convocati dalla Commissione e fornisce la documentazione eventualmente richiesta; d) segnala al Tribunale per i minorenni e alla Commissione eventuali situazioni familiari che potrebbero comportare pregiudizio per il minore, anche successive all'adozione. 4. Il personale del Centro nel rispetto della legge sulla privacy mantiene la riservatezza sul contenuto del registro delle domande di adozione internazionale e su documentazione, informazioni o notizie di cui è in possesso relative a fatti e vicende personali. 5. Il Centro per le adozioni internazionali raccoglie, per esigenze statistiche o di studio, di informazione e di ricerca, i dati delle coppie e dei minori adottati o affidati a scopo di adozione ed ogni altro dato utile per la conoscenza del fenomeno delle adozioni internazionali in Regione Campania, nel rispetto della normativa vigente. L'accesso agli atti e ai documenti è regolato dal Direttore del Centro regionale per le adozioni internazionali in conformità alla legge sull'adozione, al regolamento di attuazione, alla normativa sulla privacy e alla legge n. 241/1990 s.m.i. Articolo 7. Piano di attività. 1. Il direttore, entro il 30 settembre, predispone il piano di attività per l'anno successivo, che deve essere approvato dalla Giunta regionale. 2. In sede di prima applicazione della legge regionale, il direttore predispone un regolamento per la definizione del piano di attività entro e non oltre 90 giorni dall'insediamento.	una relazione - condivisa con l'Assessore delegato in materia di politiche sociali - contenente l'esposizione ed i dati sulla propria attività; b) segnala alla predetta Commissione eventuali difficoltà incontrate nello svolgimento dei procedimenti adottivi e giudiziari relativi alle adozioni all'estero; c) partecipa agli incontri convocati dalla Commissione e fornisce la documentazione eventualmente richiesta; d) segnala al Tribunale per i minorenni e alla Commissione eventuali situazioni familiari che potrebbero comportare pregiudizio per il minore, anche successive all'adozione. 4. Il Centro raccoglie, per esigenze statistiche o di studio, di informazione e di ricerca, i dati delle coppie richiedenti e dei minori adottati o affidati a scopo di adozione ed ogni altro dato utile per la conoscenza del fenomeno delle adozioni internazionali in Regione Campania, nel rispetto della normativa vigente. L'accesso agli atti e ai documenti è regolato in conformità alla legge sull'adozione, al regolamento di attuazione, alla normativa sulla privacy e alla legge 7 agosto 1990, n. 241. 5. Il direttore del Centro e l'eventuale personale assegnato è tenuto al rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e mantiene la riservatezza sulla documentazione, informazioni o notizie relative a fatti e vicende personali di cui siano in possesso per lo svolgimento dei compiti attribuiti. Articolo 6. Piano di attività 1. Il direttore, entro il 30 settembre di ciascun anno, predispone il piano di attività per l'anno successivo comprendente gli indirizzi e gli obiettivi da conseguire. Il Piano deve essere approvato dalla Giunta regionale. 2. In sede di prima attuazione delle presenti norme statutarie, il direttore, entro e non oltre sessanta giorni dall'insediamento, predispone uno schema di regolamento interno per la redazione del piano annuale di attività.
---	--

Articolo 8. Controllo e vigilanza. 1. Il direttore invia una relazione sull'attività svolta alla Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno. 2. La Giunta regionale verifica i risultati della gestione in relazione agli indirizzi e agli obiettivi assegnati e presenta una relazione al Consiglio regionale entro il 31 marzo di ciascun anno. Articolo 9. Norme finali. Entrata in vigore, pubblicazione, modificazioni. 1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 2. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di Assistenza Sociale, sentita la VI Commissione Consiliare competente. 3. Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.	Articolo 7. Controllo e vigilanza 1. Il direttore invia una relazione sull'attività svolta alla Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno, per la verifica del conseguimento dei risultati in relazione agli indirizzi e agli obiettivi annualmente assegnati. Articolo 8. Norme finali e modificazioni 1. Le modificazioni del presente statuto sono approvate dalla Giunta Regionale previo parere della Commissione consiliare competente. 2. Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.
---	--